



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

il Corso di laurea triennale in Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Columbia, 2 in persona del Coordinatore del Corso, Prof. Paolo Paesani nato a Roma il 6 aprile 1973

e

la in prosieguo denominata “Soggetto ospitante”, cod. fiscale n. e partita iva, iscr. con sede legale in, Via in persona del Legale rappresentante nato a il per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l’Azienda.

ART. 1

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98-n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il **Corso di laurea triennale in Economia e Management dell’Ateneo**. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il **Corso di laurea triennale in Economia e Management** avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

ART. 2

L’attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l’assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* del **Corso di laurea triennale in Economia e Management**. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell’organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 3

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

ART. 4

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (**Corso di laurea triennale in Economia e Management**).



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ART. 5

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

ART. 7

La presente convenzione ha la **validità di 12 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'indirizzo del **Corso di laurea triennale in Economia e Management**, prima della data di scadenza.

ART. 8

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Il Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Economia e Management (Prof. Paolo Paesani)

.....

PER

Il Legale Rappresentante (.....)

.....